

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
Avv. GIULIO TARSITANO
Avv. LOREDANA ESPOSITO
Via Cav. di V. Veneto, 106 - 87013 PAGNANO G.LLO (CS)
Corso d'Italia, 190 - 87100 COSENZA
Tel. 0984.525994 - Partita IVA: 02060980784

N. 00580/2012 REG.PROV.COLL.
N. 00784/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 784 del 2010, proposto da:

Curatela del Fallimento F.I.L. Fabbrica Ioggesse Laterizi Srl,
rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppina Policicchio, con domicilio
eletto presso l'avv. Bernardo Bordinò in Catanzaro, corso G. Mazzini,
N.90;

contro

Comune di Santa Caterina Albanese, rappresentato e difeso dall'avv.
Giulio Tarsitano, con domicilio eletto presso l'avv. Brunella Candreva in
Catanzaro, via A.Panella 1;

per l'annullamento, previa sospensione,

dell'ordinanza n.18/10 del 22.4.2010, con la quale il Comune di Santa
Caterina Albanese ha ordinato al curatore fallimentare dott. Antonio
Naso di provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle
coperture in cemento-amianto presenti sugli opifici industriali della ex
FIL ubicati in località Triscioli.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Santa Caterina Albanese;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2012 il dott. Alessio Falferi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso di cui in epigrafe, la Curatale ricorrente ha esposto che con sentenza di data 11.11.1998 il Tribunale di Cosenza ha dichiarato il fallimento della FIL - Fabbrica Ioggesse Laterizi srl, nominando curatore fallimentare il dott. Antonio Naso, il quale, con nota del 6.6.2009 indirizzata al Prefetto di Cosenza, alla Regione Calabria, alla Provincia di Cosenza ed al Sindaco del Comune di Santa Caterina Albanese, comunicava, da un lato, l'impossibilità di effettuare, preventivamente, lo smaltimento dell'eternit posto a copertura dei capannoni in quanto l'attivo fallimentare era pari a zero e, dall'altro, costituendo la situazione un grave pericolo per la salute pubblica dei cittadini, che si rendeva necessario l'intervento del Comune al fine di anticipare i costi di smaltimento.

In data 28.4.2010, il Comune di Santa Caterina Albanese, previa comunicazione di avvio procedimento e sopralluogo degli immobili in questione, notificava provvedimento n. 18 con il quale ordinava al curatore fallimentare dott. Naso di provvedere alla messa in sicurezza ed alla bonifica delle coperture in cemento-amianto presenti sugli opifici industriali della ex FIL.

Il detto provvedimento è stato impugnato dalla Curatela ricorrente, la

quale ha denunciato i seguenti vizi:" 1) *Violazione dell'art. 244 del D.L. 152/2006 – incompetenza assoluta del Comune di Santa Caterina Albanese;* 2) *Violazione di legge per difetto e/o insufficiente motivazione*".

Parte ricorrente ha formulato, altresì, istanza di sospensione cautelare.

Con ordinanza n. 605, assunta alla Camera di Consiglio del 28 luglio 2010, è stata concessa la sospensione cautelare del provvedimento impugnato

Successivamente si è costituito in giudizio il Comune di Santa Caterina Albanese, il quale ha contestato le argomentazioni della ricorrente ed ha insistito per il rigetto del ricorso.

Alla Pubblica Udienza del 13 aprile 2012, il ricorso è stato trattenuto in decisione.

In vista dell'udienza di merito, parte ricorrente ha depositato memoria difensiva, con la quale ha ulteriormente specificato i propri argomenti ed ha contestato quanto affermato dal Comune resistente.

Il ricorso è infondato e va respinto.

Con il primo motivo la curatela ricorrente denuncia l'incompetenza assoluta del Comune resistente all'adozione del provvedimento impugnato, in quanto, trattandosi di ordinanza che dispone la bonifica di un sito inquinato ex art. 244 D.Lgs. 3 aprile 2006, l'adozione del provvedimento spetterebbe all'Amministrazione provinciale.

La censura non è condivisibile.

Dall'esame dell'oggetto del provvedimento impugnato - coperture in cemento-amianto di alcuni opifici e, in particolare, le lastre che risultano danneggiate e in parte completamente frantumate sul pavimento degli immobili stessi - emerge che non si tratta di bonifica di sito inquinato, secondo la definizione di cui all'art. 240 del D.Lgs. n. 152/2006, ma di rimozione di rifiuti ex art. 192 stesso decreto, rientrando gli stessi

nell'Allegato A.

La competenza in ordine ai provvedimenti da assumere ai fini della rimozione, dell'avvio a recupero o dello smaltimento dei rifiuti e del ripristino dello stato dei luoghi è affidata dal comma 3 del citato art. 192 al Sindaco, il quale assume i necessari provvedimenti assegnando un termine entro cui provvedere, decorso il quale procede direttamente all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

Il denunciato vizio di incompetenza è, pertanto, insussistente.

Con il secondo motivo di ricorso si denuncia un difetto di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto, da un lato, non sarebbe offerto alcun elemento per comprendere le ragioni su cui è basata la determinazione e, dall'altro, non si comprenderebbero le modalità di individuazione del responsabile.

La censura è infondata.

Il provvedimento impugnato specifica in maniera sufficiente le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda. Invero, dopo la precisazione in ordine all'iter istruttorio seguito, è dato atto delle ragioni che hanno condotto l'Amministrazione Comunale ad assumere il provvedimento, considerato che dalla relazione congiunta del responsabile del Servizio area Tecnica geom. Ruggiero Falbo e del V.U. Francesco Forlano era emerso che le coperture in cemento-amianto di alcuni opifici risultavano danneggiate, in particolare le lastre presenti sulle coperture in ferro risultavano sfrangiate, con conseguente pericolo per l'incolumità degli abitanti le immediate vicinanze; inoltre, parte delle citate lastre risultavano presenti, completamente frantumate, sul pavimento degli immobili e nell'area antistante questi ultimi.

Da quanto sopra risulta sufficientemente chiaro per il destinatario del

provvedimento in questione quali sino le ragioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad assumere il provvedimento medesimo. Quanto all'individuazione del responsabile, giova rilevare, a tale proposito, che pur essendo quella del curatore una posizione caratterizzata da poteri limitati e finalizzati, il fallimento di per sé non muta l'attribuzione della responsabilità da inquinamento od abbandono di rifiuti, con la conseguenza che gli oneri dello smaltimento, se di pertinenza della società fallita, non possono essere esclusi dalla procedura fallimentare, eventualmente anche mediante lo strumento dell'insinuazione in danno da parte dell'Amministrazione nell'ipotesi in cui questa debba disporre la rimozione mediante esecuzione d'ufficio (*TAR Lombardia, Milano, sez. II, n. 1159/2005; TAR Toscana, sez. II, n. 1318/2001*).

Infatti, sotto quest'ultimo profilo e anche considerando che parte ricorrente lamenta la totale indisponibilità finanziaria, va rammentato che in caso di inottemperanza all'ordine comunale, lo stesso art. 192 D.Lgs. n. 156/2006 dispone che il Sindaco, decorso il termine assegnato per lo svolgimento delle operazioni necessarie, procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate. In tal caso, pertanto, spetterà all'Amministrazione Comunale assumere le azioni più idonee per provvedere alla rimozione dei rifiuti in questione. In definitiva, il ricorso è infondato e va respinto.

Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 13 aprile
2012 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Romeo, Presidente

Concetta Anastasi, Consigliere

Alessio Falferi, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 13/06/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)